

N. DLXX - Decreto del Presidente della Pontificia Commissione dello Stato della Città del Vaticano riguardante le persone giuridiche.

(8 marzo 2023)

**IL PRESIDENTE DELLA PONTIFICIA COMMISSIONE
PER LO STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO**

- vista la *Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano*, del 26 novembre 2000;
- vista la *Legge N. LXXI, sulle Fonti del diritto*, del 1° ottobre 2008;
- vista la *Legge N. X sulle norme generali in materia di sanzioni amministrative* del 11 luglio 2013;
- vista la *Legge N. XVIII recante norme in materia di trasparenza, vigilanza ed informazione finanziaria* dell'8 ottobre 2013 e successive modifiche e integrazioni;
- vista la *Legge N. CCLXXIV sul Governo dello Stato della Città del Vaticano*, del 25 Novembre 2018;
- visto il *Motu proprio* "Una migliore organizzazione" del 26 dicembre 2020;
- visto il *Motu proprio* "sulle persone giuridiche strumentali della Curia Romana" del 5 dicembre 2022;
- vista la *Legge N. DL sulle persone giuridiche* del 5 dicembre 2022;

considerato che

sussiste l'urgente necessità di emanare le presenti disposizioni aventi forza di legge, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della *Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano*, del 26 novembre 2000;

ha promulgato il seguente

DECRETO

Articolo 1

(Ambito di applicazione)

Il presente decreto si applica alle persone giuridiche di cui alla *Legge N. DL sulle persone giuridiche* del 5 dicembre 2022 ed a quelle strumentali nei limiti di quanto previsto dall'art. 7 del *Motu proprio* "sulle persone giuridiche strumentali della Curia Romana" del 5 dicembre 2022.

Articolo 2

(Presentazione delle integrazioni o modifiche degli statuti)

§1 Al fine di consentire a tutte le persone giuridiche la definitiva individuazione della propria sede legale nel territorio dello Stato della Città del Vaticano, ogni integrazione o modifica degli statuti deve essere presentata entro e non oltre il 30 giugno 2023:

- per le persone giuridiche strumentali all'Istituzione curiale da cui dipende canonicamente la persona giuridica;
- per le persone giuridiche non strumentali al Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano.

§2. La violazione della disposizione di cui al primo comma del presente articolo comporta l'irrogazione delle sanzioni previste all'art. 20, primo e secondo comma, della Legge N. DL *sulle persone giuridiche* del 5 dicembre 2022 pari al doppio del minimo edittale.

Articolo 3

(Registrazione delle integrazioni o modifiche degli statuti)

§1 La persona giuridica deve depositare, presso l'Ufficio Giuridico del Governatorato, l'atto di modifica dello statuto ai sensi dell'art. 2 del presente Decreto entro e non oltre il 31 dicembre 2023.

§2. La violazione della disposizione di cui al primo comma del presente articolo comporta l'irrogazione delle sanzioni previste all'art. 20, primo e secondo comma, della Legge N. DL *sulle persone giuridiche* del 5 dicembre 2022 pari al massimo edittale.

Articolo 4

(Accertamento ed irrogazione delle sanzioni)

L'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni sono effettuate ai sensi dell'art. 20, quarto e quinto comma della Legge N. DL *sulle persone giuridiche* del 5 dicembre 2022.

Articolo 5

(Decadenza e prescrizione)

§1. Il pagamento della sanzione deve avvenire entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del provvedimento. Il suddetto termine è pari a 60 giorni se il soggetto destinatario della sanzione risiede all'estero.

§2. Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla legge si prescrive nel termine di 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.

§3. Il pagamento dell'importo delle sanzioni amministrative estingue il procedimento sanzionatorio.

Articolo 6

(Rinvio ad altre disposizioni)

Per quanto non espressamente contemplato dal presente decreto, si rinvia alla Legge N. X *Norme generali in materia di sanzioni amministrative* dell'11 luglio 2013.

Articolo 7

(Entrata in vigore)

Le disposizioni del presente decreto entrano immediatamente in vigore.

L'originale del presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà depositato nell'Archivio delle leggi dello Stato della Città del Vaticano ed il testo corrispondente sarà pubblicato, oltre che nel Supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, mediante affissione nel cortile di San Damaso, alla porta degli uffici del Governatorato e negli uffici postali dello Stato, mandandosi a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Città del Vaticano, otto marzo duemilaventitre.